

R.G. 1721/13

Giudice Dr. F. Rossi

Riservata con note udienza 4.7.14

Tribunale di Isernia

Note autorizzate il 4.7.14 (giorni 7 per deposito)

Per

[REDACTED] difesi dall'avv. V.M. Di Fiore

Pec. avvocatodifiore@perc.giuffre.it

Contro

BANCA [REDACTED] Difesa dall'avv. [REDACTED]

1. La banca chiedeva ai fideiussori la somma di € 111.538,20 e all'udienza del 14 maggio 2014 richiedeva la provvisoria esecuzione del monitorio opposto;

2. I fideiussori impugnavano tale richiesta sostenendo la nullità delle fideiussioni in quanto stipulate in frode alla legge n.154/92 e, quindi, in violazione dell'art. 1938 c.c. nella parte relativa all'importo massimo garantito;

3. Al fine di contraddire sulla provvisoria esecutorietà, il Giudice concedeva alle parti (il 4.7.14) giorni 7 per il deposito delle presenti note;

4. All'udienza del 4.7.14 i fideiussori producevano n.2 PROVE SCRITTE ed allegavano, pertanto, l'estratto di Bankitalia (DOC. 1) da cui risulta che, alla data delle fideiussioni in questione, i debitori

108-07-11
[Handwritten signature]

avevano una esposizione debitoria verso altre banche per oltre 2 milioni di euro (DOC.1); gli opposenti producevano, altresì, due dichiarazioni dei redditi (riferite all'epoca delle fidejussioni) dalle quali si evince, per un verso, che l'IMPORTO MASSIMO era tutt'altro che concreto e realistico e, per un altro verso, che la garanzia prestata per oltre 111 mila euro era tutt'altro che GARANTITA (ex art. 1938 c.c.) sia per l'evidente esiguità degli importi reddituali (DOC. 2, PAG. 5 dich. Redd. [REDACTED]) che per la precarietà del valore dell'immobile posseduto (DOC. 2, pag. 4 dich. Redd. [REDACTED]) tenuto conto, infine, che l'altro garante non risultava proprietario di alcun immobile godendo, invece, solamente di un esiguo provento mensile per € 1825,00 con due figli a carico (DOC. 3, pag. 4 dich. Redd. [REDACTED]).

5. In pratica, la banca, nell'istruire la pratica di fideiussione, sapeva che la garanzia prestata dai [REDACTED] per € 111.538,20 si aggiungeva alla esposizione debitoria registrata nel 2009 da Bankitalia (DOC. 1) per € 2.256.829,00 e sapeva anche della macroscopica incapienza dei beni e dei redditi degli opposenti. L'inosservanza del precetto relativo all'IMPORTO MASSIMO GARANTITO rende nullo il PATTO DI GARANZIA per violazione dell'art. 1938 c.c. che impone l'indicazione numerica dell'importo massimo "GARANTITO". Il patto di garanzia è nullo in quanto viola il requisito di ordine pubblico che, nella sostanza, tiene conto della effettività del PATTO DI

GARANZIA. Il legislatore del '92 poteva limitarsi a imporre il solo requisito della mera indicazione dell'IMPORTO MASSIMO, invece, l'art. 1938 c.c. contempla l'aggiunta del termine "GARANITO".

6. Sul punto, con sentenza n. 1520 del 26.1.10 la Corte Suprema di Cassazione chiariva che il disposto dell'art. 1938 c.c. -come modificato dalla legge n. 145/92- è principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico operante all'interno del nostro ordinamento giuridico come valido anche al di fuori della forma di garanzia personale tipizzata dal legislatore agli artt. 1936 c.c. ss. La stessa pronuncia chiarisce che la novella di cui all'art. 1938 c.c. si applica per qualsiasi garanzia personale tipica o atipica. Infine, la violazione del requisito dell'importo massimo GARANITO comporta la nullità del patto di garanzia per violazione della norma di ORDINE PUBBLICO ECONOMICO (art. 1938 c.c.);

7. Dunque, v'è prova scritta ai fini del rigetto della provvisoria esecutorietà del monitorio opposto sia in base all'estratto di Bankitalia (Doc. 1) che alle due dichiarazioni dei redditi dei garanti (Doc. 2 e 3) a riprova, cioè, della sostanziale violazione di tale precetto imperativo ai fini della consequenziale pronuncia di merito per nullità dell'intero patto di garanzia sottoscritto tra gli opposenti e la banca opposta (Cass. 1520/10). In subordine, tale prova scritta varrà anche per la residuale subordinata domanda di

danno avanzata dagli opposenti contro la banca per € 200.000,00 anche mediante compensazione atecnica (Cass. N. 28855/08) per abuso di diritto (V. atto di opposizione pag. 11) relativo all'anomala concessione di detta garanzia in quanto autorizzata dalla banca nonostante l'assoluta documentata incapacità restitutoria dai garanti

██████████
Ciò posto, gli opposenti

CHIEDONO

che l'adito Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ros-
si, voglia rigettare per le dedotte causali la richiesta della banca di autorizzazione della provvisoria esecutorietà del monitorio
opposto (D.Ing. n. 384/13) concedendo alle parti il triplo termine
richiesto all'udienza del 14.5.14.

Si allegano i richiamati doc.

Isernia, 7 luglio 2014

Avv. Vincenzo Massimiliano Di Fiore

